

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
6 dicembre 2007\*

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado —  
Dipendente — Impiego in un paese terzo — Riassegnazione del posto e del  
suo titolare — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Portata —  
Onere della prova»

Nel procedimento C-59/06 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado  
proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 30 gennaio  
2006,

**Luigi Marcuccio**, dipendente della Commissione delle Comunità europee,  
residente in Tricase, rappresentato dall'avv. L. Garofalo,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla  
sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con  
domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

\* Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen (relatore), J. Makarczyk, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 settembre 2007,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Con la presente impugnazione il sig. Marcuccio chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 novembre 2005, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-365 e II-1621; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere:
  - l'annullamento della decisione della Commissione 18 marzo 2002, con cui è stata disposta la riassegnazione del ricorrente e della sua sede di servizio dalla direzione generale «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla stessa direzione generale a Bruxelles (in prosieguo: la «decisione contestata»), di ogni atto presupposto, connesso e/o

conseguenziale, in particolare degli atti inerenti all'eventuale reclutamento di un altro dipendente per ricoprire la sua posizione, nonché delle note della Commissione 13 e 14 novembre 2001 e del parere, ovvero dei pareri, del Comitato di direzione del servizio estero;

- la designazione di un esperto medico allo scopo, da un lato, di confermare l'esistenza di un nesso di causalità tra la decisione contestata e il danno subito dal ricorrente e, dall'altro, di determinare le conseguenze invalidanti di detta decisione;
- la produzione di diversi documenti;
- la condanna della Commissione a risarcire il danno morale, esistenziale, biologico, fisico, psichico e materiale del ricorrente per l'importo di EUR 100 000 o di una somma superiore o inferiore da determinare ex aequo et bono, oltre a, da una parte, un'indennità per la diminuzione della capacità di lavoro, pari agli 8/5 dello stipendio annuo base del ricorrente calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi tra i mesi di aprile 2001 e marzo 2002 inclusi, somma questa da maggiorarsi degli interessi nella misura del 10% all'anno con capitalizzazione annuale e, d'altra parte, le indennità salariali legate alle funzioni esercitate in Angola, a partire dal 1° aprile 2002, maggiorate degli interessi nella misura del 10% all'anno con capitalizzazione annuale;
- la condanna della Commissione alle spese e onorari di giudizio, inclusi quelli legati alla perizia medica del 13 febbraio 2003, maggiorati degli interessi nella misura del 10% all'anno con capitalizzazione annuale.

## Contesto normativo

- 2 Lo Statuto del personale delle Comunità europee, nella versione applicabile alla presente fattispecie (in prosieguo: lo «Statuto»), all'art. 25, secondo comma, dispone quanto segue:

«Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».

- 3 Lo Statuto, all'art. 2 del suo allegato X, intitolato «Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo», così recita:

«Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina presa nell'interesse del servizio, si procede periodicamente alla mobilità dei funzionari, se necessario indipendentemente da qualsiasi vacanza di posto.

I posti destinati ad essere occupati da funzionari che esercitano le loro funzioni fuori dal territorio della Comunità possono essere dichiarati vacanti solo una volta conclusa la procedura di trasferimento di cui al primo comma, in appresso denominata "procedura di mobilità"».

- 4 Ai sensi dell'art. 3 del medesimo allegato:

«Per permettere corsi di riqualificazione professionale di durata limitata nel quadro della mobilità prevista all'articolo 2, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di assegnare un funzionario che esercita le sue funzioni fuori del territorio della Comunità ad un posto la cui sede di servizio si trovi in uno Stato membro delle Comunità; detta assegnazione, che non è preceduta da un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni. In deroga all'articolo 1,

primo comma, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, sulla base di disposizioni generali d'esecuzione, che durante detta assegnazione temporanea al funzionario si continuano ad applicare talune disposizioni del presente allegato, ad esclusione degli articoli 5, 10 e 12».

### **Fatti all'origine della controversia**

- 5 Il sig. Marcuccio, dipendente di grado A 7 presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione, è stato messo a disposizione della direzione generale «Relazioni esterne», «Servizio esterno», e assegnato alla delegazione della Commissione a Luanda (Angola) dal 16 giugno 2000, come dipendente in prova e, dal 16 marzo 2001, come dipendente di ruolo.
- 6 Dopo l'entrata in servizio del sig. Marcuccio, i suoi rapporti con il capo della delegazione della Commissione a Luanda si sono rivelati difficili.
- 7 A partire dal 4 gennaio 2002, il sig. Marcuccio si è messo in congedo per malattia presso il suo domicilio in Italia.
- 8 L'11 gennaio 2002, facendo riferimento all'interesse del servizio ed all'art. 3 dell'allegato X dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») ha adottato una decisione comportante la riassegnazione del sig. Marcuccio e della sua sede di servizio alla direzione generale «Sviluppo» a Bruxelles, con effetto «dalla data effettiva di entrata in servizio, prevista all'inizio del 2002».

- 9 Con lettera del 31 gennaio 2002, la Commissione ha inviato tale decisione nonché una nota del 21 gennaio 2002 al domicilio del ricorrente in Italia, con l'intestazione recante quale destinatario «sig. M. Marcuccio».
- 10 Con lettera del 5 marzo 2002 inviata al sig. Marcuccio, la Commissione si è nuovamente riferita alla nota del 21 gennaio 2002, indicando che ne allegava una copia, e, sottolineando che l'interessato non ne aveva accusato la ricezione, gli chiedeva di confermare di averla ricevuta.
- 11 Con lettera del 14 marzo 2002, il sig. Marcuccio ha risposto che, contrariamente a quanto era stato indicato in tale lettera del 5 marzo 2002, quest'ultima non conteneva alcun allegato. Egli concludeva che, non avendo ricevuto la nota del 21 gennaio 2002 né in originale né in copia, non poteva accusarne ricevuta.
- 12 Il 18 marzo 2002, facendo riferimento all'interesse del servizio, l'APN ha adottato la decisione contestata, con effetto dal 1° aprile 2002. Tale decisione ha annullato e sostituito la decisione 11 gennaio 2002. Essa è stata comunicata al sig. Marcuccio con lettera raccomandata ricevuta il 28 marzo 2002.
- 13 Il 3 giugno 2002 il sig. Marcuccio ha presentato, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo contro tale decisione presso l'APN.
- 14 Con decisione 7 ottobre 2002 tale reclamo è stato respinto.

## **Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata**

- 15 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale l'8 agosto 2002, il sig. Marcuccio ha proposto il ricorso deciso con la sentenza impugnata.
  
- 16 A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente ha sollevato undici motivi, relativi al difetto o all'insufficienza di motivazione della decisione contestata, alla contraddittorietà della motivazione della stessa, alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, ad una violazione dei diritti della difesa, ad uno sviamento di potere, ad una violazione del «principio del contrarius actus», ad una violazione del «principio di trasparenza», ad una violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto, ad una violazione dell'art. 26, quarto comma, dello Statuto, ad una violazione dell'art. 26, secondo comma, dello Statuto e ad un manifesto errore di valutazione.
  
- 17 Con separata istanza, depositata anch'essa presso la cancelleria del Tribunale l'8 agosto 2002, il ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti diretta a ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione contestata e, dall'altro, la sua immediata reintegrazione nelle funzioni precedentemente esercitate presso la delegazione della Commissione in Angola.
  
- 18 Conformemente all'art. 91, n. 4, dello Statuto, il 21 agosto 2002 il procedimento di merito è stato sospeso fino all'adozione di una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo presentato dal sig. Marcuccio contro la decisione contestata.
  
- 19 Con ordinanza del presidente del Tribunale 27 settembre 2002, causa T-236/02 R, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-181 e II-941), la menzionata domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta e le spese sono state riservate.

- 20 Il reclamo del sig. Marcuccio è stato respinto con decisione 7 ottobre 2002, che la Commissione ha comunicato al Tribunale con lettera del 28 ottobre 2002.
- 21 L'11 novembre 2002, il sig. Marcuccio ha presentato un ricorso contro l'ordinanza Marcuccio/Commissione, citata. Tale ricorso è stato respinto con ordinanza del presidente della Corte 12 febbraio 2003, causa C-399/02 P(R), Marcuccio/Commissione (Racc. pag. I-1417), e il sig. Marcuccio è stato condannato alle spese.
- 22 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha deciso che ciascuna delle parti avrebbe sopportato le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

### **Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte**

- 23 Il sig. Marcuccio chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
  - condannare la Commissione alle spese dell'impugnazione nonché alle spese del procedimento di primo grado, incluse quelle relative alla domanda di provvedimenti urgenti;
  - accogliere le domande presentate in primo grado;
  - in subordine, rinviare gli atti dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci nuovamente nel merito.

- 24 La Commissione chiede che la Corte voglia:
- respingere l'impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;
  - condannare il ricorrente alle spese.

### **Sulla domanda di riapertura della fase orale**

- 25 Con lettera pervenuta alla Corte il 29 ottobre 2007, il ricorrente ha chiesto, a norma degli artt. 61 e 118 del regolamento di procedura della Corte, la riapertura della fase orale del procedimento. Egli sostiene che, nel corso della trattazione orale del 20 settembre 2007, rispondendo ad un quesito della Corte, la Commissione ha affermato che, quando è stato suggerito al ricorrente di chiedere egli stesso il proprio trasferimento, l'interessato è stato informato del fatto che, qualora avesse omissso di farlo, la Commissione lo avrebbe trasferito d'ufficio ad un'altra sede di servizio.
- 26 A questo proposito si deve ricordare che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell'art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non disporre di informazioni sufficienti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, *Emesa Sugar*, Racc. pag. I-665, punto 18; sentenze 14 dicembre 2004, causa C-210/03, *Swedish Match*, Racc. pag. I-11893, punto 25, e 28 giugno 2007, causa C-331/05 P, *Internationaler Hilfsfonds/Commissione*, Racc. pag. I-5475, punto 17).

- 27 Tuttavia, nel caso di specie, risulta che la risposta della Commissione al quesito della Corte non è stata formulata nel senso indicato dal ricorrente. Per giunta, quand'anche lo fosse stata, essa non sarebbe stata altro che una mera allegazione.
- 28 Comunque sia, la Corte ritiene di disporre, nel caso di specie, di tutti gli elementi necessari per statuire. Pertanto, non occorre ordinare la riapertura della fase orale.

### **Sul ricorso**

- 29 In via principale, la Commissione sostiene che l'impugnazione è irricevibile. Nel merito, il ricorrente deduce undici motivi di annullamento della sentenza impugnata.

#### *Sulla ricevibilità dell'impugnazione*

#### Argomenti delle parti

- 30 La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile sia con riferimento alla domanda di annullamento, in quanto il ricorrente non avrebbe più alcun interesse alla definizione della presente controversia trovandosi in congedo di invalidità dal 30 maggio 2005, sia con riferimento alla domanda di risarcimento danni, nella misura in cui quest'ultima è strettamente legata alla domanda di annullamento.

- 31 Il ricorrente afferma, in particolare, che egli conserva l'interesse ad agire. Un annullamento della decisione contestata gli consentirebbe di far valere i suoi diritti in ambito patrimoniale e avrebbe conseguenze favorevoli sulle sue prospettive professionali.

#### Giudizio della Corte

- 32 Contrariamente all'affermazione della convenuta, il ricorrente conserva un interesse ad agire, se non altro per chiedere, in caso di annullamento della decisione contestata, il risarcimento del danno che afferma di aver subito.
- 33 Di conseguenza, l'eccezione di irricevibilità non può essere accolta.

#### *Nel merito*

- 34 Il ricorrente deduce undici motivi di annullamento della sentenza impugnata:
- 1) snaturamento e travisamento dei fatti nonché delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale;
  - 2) omessa pronuncia del Tribunale circa una pluralità di punti fondamentali della causa;
  - 3) errore di valutazione della gravità dei fatti tale da pregiudicare irrimediabilmente gli interessi del ricorrente;

- 4) difetto assoluto di motivazione circa svariati punti decisivi della causa, carenza di istruttoria, confusione, contraddittorietà, insufficienza, irragionevolezza, tautologia, arbitrarietà, apoditticità e illogicità della motivazione, sia primarie che derivate;
- 5) erronea interpretazione e applicazione dell'art. 26, secondo comma, dello Statuto;
- 6) erronee e false interpretazione e applicazione della nozione di diritti della difesa, con disconoscimento della relativa giurisprudenza;
- 7) erronea interpretazione e applicazione della nozione di motivazione, con disconoscimento della relativa giurisprudenza;
- 8) erronea interpretazione e applicazione della nozione di contraddittorietà della motivazione;
- 9) erronea interpretazione e applicazione della nozione di impugnabilità di un atto preparatorio;
- 10) erronea interpretazione e applicazione della nozione di parere;
- 11) erronea interpretazione e applicazione della nozione di emendamento di una decisione già emanata.

<sup>35</sup> Il ricorrente suddivide il primo motivo in undici parti, il secondo in cinque parti, il terzo in sei parti, il quarto in ventuno parti e il settimo in tre parti.

<sup>36</sup> Occorre esaminare in primo luogo, congiuntamente, il sesto motivo nonché la settima, l'ottava e la quindicesima parte del quarto motivo.

Sul sesto motivo nonché sulla settima, l'ottava e la quindicesima parte del quarto motivo

### Argomenti delle parti

- 37 Con il suo sesto motivo di annullamento, il ricorrente contesta al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nell'esame del suo motivo di ricorso vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio del rispetto dei diritti della difesa.
- 38 Egli sostiene che tale principio richiede che la Commissione, prima di adottare una decisione di riassegnazione contro la volontà di un dipendente, lo metta in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista. A suo avviso, la Commissione non avrebbe rispettato tale obbligo.
- 39 Il ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto il motivo di ricorso dinanzi ad esso sollevato considerando, a torto, che egli avesse avuto la possibilità di prendere posizione sul provvedimento di riassegnazione prima dell'adozione della decisione contestata.
- 40 Con la settima, l'ottava e la quindicesima parte del quarto motivo, il ricorrente invoca sostanzialmente una violazione, da parte del Tribunale, delle regole relative alla prova nell'esaminare il motivo di ricorso vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.

- 41 In particolare, il ricorrente afferma che il Tribunale, nell'esaminare la nota della Commissione del 14 novembre 2001 nonché la nota della Commissione al ricorrente del 21 gennaio 2002, ha invertito l'onere della prova per quanto riguarda la questione se egli fosse stato o no informato di una proposta di trasferimento e avesse potuto manifestare la sua posizione al riguardo.
- 42 La Commissione ritiene che il Tribunale abbia giustamente giudicato che non potesse essere ravvisata alcuna violazione dei diritti della difesa.
- 43 Esso avrebbe posto in evidenza come, da un messaggio di posta elettronica del ricorrente del 4 maggio 2001, da una sua nota del 29 agosto 2001, nonché dalla nota interna della Commissione del 14 novembre 2001 e dalla nota al ricorrente del 21 gennaio 2002, risultasse chiaramente che egli aveva potuto esprimere la sua opinione sulla proposta di riassegnazione.
- 44 Il Tribunale non avrebbe affatto invertito l'onere della prova per pervenire a questa conclusione. Esso avrebbe proceduto ad una valutazione in fatto dei documenti esaminati, valutazione la cui contestazione da parte del ricorrente in sede di ricorso di impugnazione sarebbe, in ogni caso, irricevibile.

#### Giudizio della Corte

- 45 Una decisione di riassegnazione di un dipendente in servizio in un paese terzo produce necessariamente effetti sulla sua posizione amministrativa, poiché ne modifica il luogo e le condizioni di esercizio delle funzioni, nonché la loro natura. Essa può parimenti avere un'incidenza sulla carriera di detto dipendente, in quanto sia in grado di influire sulle sue prospettive di sviluppo professionale, dal momento che talune funzioni possono, a parità di inquadramento, condurre

meglio di altre ad una promozione, a causa della natura delle responsabilità esercitate (v. sentenza 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I-5863, punto 58). Essa può, peraltro, comportare una diminuzione della sua retribuzione.

- 46 Ne deriva che una decisione di riassegnazione contro la volontà del dipendente, adottata nel contesto di difficoltà relazionali come quelle della fattispecie, impone l'applicazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, principio fondamentale del diritto comunitario, anche se non vi è una normativa specifica riguardante il procedimento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 27; 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I-8237, punto 99, e 9 novembre 2006, causa C-344/05 P, Commissione/De Bry, Racc. pag. I-10915, punto 37).
- 47 Pertanto, tale decisione può essere adottata soltanto dopo che l'interessato sia stato posto in grado di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in relazione al progetto di decisione, nell'ambito di uno scambio di informazioni scritto o orale intrapreso dall'APN, la cui prova incombe a quest'ultima.
- 48 Occorre, pertanto, constatare che il Tribunale ha giustamente concluso, ai punti 162 e 163 della sentenza impugnata, che il ricorrente doveva essere posto in grado di far conoscere il suo punto di vista sulla decisione di riassegnazione prospettata e che occorreva pertanto determinare, alla luce degli elementi del fascicolo, se ciò fosse effettivamente avvenuto anteriormente all'adozione della decisione contestata.
- 49 Esso ha poi, ai punti 164-171, accertato concretamente i fatti invocati dalla Commissione, valutando diversi elementi di prova inclusi nel fascicolo, e cioè: il messaggio di posta elettronica del ricorrente alla Commissione del 4 maggio 2001; la nota interna riservata del 14 agosto 2001 inviata dal capo della delegazione alla direzione generale e comunicata al ricorrente; la risposta del ricorrente a tale nota in data 29 agosto 2001; la nota interna riservata della

Commissione del 14 novembre 2001 e la nota della Commissione al ricorrente del 21 gennaio 2002.

- 50 Infine, esso ha concluso al punto 172 della sentenza impugnata che il ricorrente aveva potuto prendere posizione ed esprimere il suo disaccordo sulla proposta di riassegnazione che lo riguardava e che è sfociata nell'adozione della decisione contestata.
- 51 Enunciando tale conclusione, il Tribunale ha svolto una qualificazione giuridica degli elementi in fatto emersi dalla previa valutazione dei documenti dinanzi ad esso prodotti. Esso ha considerato che tali elementi potevano configurare l'adempimento dell'obbligo di porre il ricorrente in grado di far valere utilmente il proprio punto di vista in relazione ad una decisione di riassegnazione da adottarsi.
- 52 Esso ha essenzialmente basato la propria conclusione sul messaggio di posta elettronica inviato dal ricorrente il 4 maggio 2001, nel quale quest'ultimo si riferiva in particolare ad un colloquio avuto il 25 aprile 2001 con il capo della delegazione.
- 53 Al punto 164 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che il sig. Marcuccio scriveva: «(...) non sono disposto ad accettare il suggerimento (del capo delegazione) di chiedere un trasferimento verso un'altra unità, espresso il 25 aprile 2001».

- 54 Al punto 166, il Tribunale ne ha dedotto che, fin dal 25 aprile 2001, il ricorrente era stato informato dal capo delegazione della possibilità di chiedere il trasferimento verso un'altra unità e aveva potuto in tale occasione esprimere la sua posizione manifestando il proprio disaccordo riguardo a tale possibilità.
- 55 Tuttavia, a ben considerare la formulazione del punto citato del messaggio di posta elettronica di cui trattasi, e come fa valere il ricorrente nella sua impugnazione, va constatato che il fatto che il superiore gerarchico diretto di un dipendente gli suggerisca di chiedere un trasferimento è cosa diversa dal trasferimento del dipendente per decisione dell'APN. Al riguardo va osservato che, nel corso della trattazione orale dinanzi alla Corte, la Commissione ha ammesso che tale suggerimento si distingue, dal punto di vista giuridico, da una situazione in cui l'APN informi il dipendente del progetto di una decisione che, fatte salve le sue osservazioni, potrebbe essere adottata e divenire per lui obbligatoria.
- 56 Infatti, in particolare in una situazione come quella di cui alla presente causa, il dipendente cui venga rivolto il suggerimento di chiedere egli stesso la propria riassegnazione può considerarsi libero di non accoglierlo senza neanche dover prendere in considerazione l'esigenza di esporre le proprie motivazioni. Per contro, chi viene informato del progetto di una decisione dell'APN che diverrà per lui obbligatoria può evitare le conseguenze di tale atto arrecante pregiudizio soltanto se, avvalendosi dell'esercizio effettivo dei suoi diritti della difesa, riesce con le sue osservazioni a persuadere l'APN dell'inesattezza totale o parziale degli elementi presi in considerazione per adottare la prevista decisione, ovvero dell'inopportunità di essa.
- 57 Il Tribunale ha pertanto commesso un errore di diritto dichiarando, alla luce dell'elemento in fatto desunto dal messaggio di posta elettronica esaminato, che la Commissione aveva soddisfatto, per quanto riguarda la decisione contestata, la condizione del rispetto dei diritti della difesa consistente nel porre l'interessato in grado di far conoscere il proprio punto di vista anteriormente all'adozione di una decisione.

- 58 Tale condizione, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'APN, può essere considerata soddisfatta soltanto se il dipendente è stato espressamente informato di un progetto di decisione e invitato a far valere le sue osservazioni. Soltanto allora, cosciente delle conseguenze della prevista decisione, egli sarà stato posto in grado di dedurre argomenti volti a prevenire l'adozione stessa di tale decisione.
- 59 Il Tribunale peraltro non si è basato su nessun altro documento atto a dimostrare che, in contrasto con quanto affermato dal ricorrente, egli sarebbe stato effettivamente invitato il 25 aprile 2001 a far valere le proprie osservazioni su un progetto di decisione.
- 60 Gli altri punti della sentenza impugnata non sopperiscono all'errore di qualificazione contenuto nei punti 164 e 166 di essa.
- 61 Al punto 165, il Tribunale ha sottolineato che il suggerimento di presentare domanda di trasferimento rivolto dal capo delegazione al sig. Marcuccio si inseriva nel contesto delle relazioni conflittuali tra loro esistenti. Al punto 167, esso ha aggiunto che tali relazioni conflittuali erano proseguite ulteriormente, come dimostravano la nota interna del 14 agosto 2001 e la risposta del ricorrente in data 29 agosto 2001.
- 62 Tuttavia, tali considerazioni sono estranee all'unica questione pertinente, che consiste nello stabilire se il ricorrente fosse stato realmente posto in grado di far valere il proprio punto di vista su un progetto di decisione.

63 Anzi, la nota interna del 14 agosto 2001 contiene un'indicazione tale da smentire l'esistenza stessa, nel mese di agosto 2001, cioè successivamente al colloquio del 25 aprile 2001, di un progetto di decisione di riassegnazione.

64 In tale nota, il capo delegazione si riferisce nei termini seguenti ad un colloquio avuto il giorno stesso con il ricorrente:

«Questa riunione ha avuto luogo oggi presso la delegazione e si è svolta in uno spirito costruttivo. Il sig. Marcuccio si è mostrato motivato e intenzionato a continuare la sua attività in Angola e spero che egli abbia compreso una volta per tutte le informazioni che io gli ho trasmesso con riferimento a quanto la delegazione e la Commissione si attendono da lui».

65 Risulta, pertanto, dai termini utilizzati nella detta nota che, in seguito alla riunione del 14 agosto 2001, si presumeva che il ricorrente avrebbe conservato le proprie funzioni a Luanda tenendo conto degli orientamenti trasmessigli.

66 Per quanto riguarda il periodo successivo al 14 agosto 2001, va osservato che, rispettivamente ai punti 168 e 170 della sentenza impugnata, il Tribunale, nel ritenere che il principio del rispetto dei diritti della difesa non fosse stato violato, ha preso in considerazione il contenuto dei seguenti documenti:

- la nota interna della Commissione del 14 novembre 2001, nella quale si indicava, senza ulteriori precisazioni, che una proposta di riassegnazione a Bruxelles era stata informalmente portata a conoscenza del ricorrente e che quest'ultimo aveva espresso la sua opposizione a tale provvedimento;
- la nota al ricorrente del 21 gennaio 2002, nella quale si faceva riferimento a contatti che il dipendente avrebbe preso con la direzione generale riguardo a una proposta di trasferimento nell'interesse del servizio.

67 Tuttavia, le indicazioni contenute nei due documenti summenzionati costituiscono mere affermazioni unilaterali, per giunta imprecise, della parte cui incombe l'onere della prova.

68 Inoltre, mentre il ricorrente manifestava forti dubbi quanto alla data della nota interna del 14 novembre 2001 e contestava di aver ricevuto la nota del 21 gennaio 2002 prima della proposizione del ricorso, il Tribunale ha attribuito ai detti documenti data certa, dichiarando, al punto 169 della sentenza impugnata, che il primo era stato emesso «in tempore non suspecto» e, al punto 170, che lo stesso valeva per il secondo.

69 Soprattutto, al punto 171 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confutato nei termini seguenti l'affermazione del ricorrente secondo cui quest'ultimo non era stato informato in modo chiaro e preciso di tutti gli atti e i fatti connessi alla decisione contestata:

«Semplici affermazioni, non suffragate da elementi pertinenti, come quelle formulate dal ricorrente, non possono, nelle circostanze del caso di specie, consentire di rimettere in discussione le asserzioni formulate dalla Commissione in due occasioni, vale a dire nelle lettere 14 novembre 2001 e 21 gennaio 2002, dalle quali risulta che il ricorrente era stato informato di una proposta di trasferimento in sede e che egli aveva manifestato la sua opposizione a tale progetto».

70 In questo modo, esso ha conferito prevalenza a semplici affermazioni della Commissione rispetto ai dinieghi formulati dalla controparte, operando così a danno di quest'ultima un'inversione dell'onere della prova.

- 71 Da quanto precede risulta, pertanto, che il Tribunale non ha osservato le regole relative all'onere della prova.
- 72 In tale contesto, la settima, l'ottava e la quindicesima parte del quarto motivo di ricorso, che censurano proprio gli aspetti di cui trattasi relativi all'applicazione da parte del Tribunale delle norme sull'onere della prova, deducendo in particolare un'inversione di tale onere e una valutazione arbitraria degli elementi di prova che privilegia le asserzioni della Commissione in violazione del principio della parità tra le parti in causa, devono essere considerate fondate.
- 73 Lo stesso può essere detto, in definitiva, in relazione al sesto motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, in quanto il Tribunale, a tale stadio delle sue constatazioni e valutazioni, non poteva concludere che il ricorrente, il 25 aprile 2001, oppure successivamente al 14 agosto 2001, fosse stato posto in grado di far valere il proprio punto di vista in un momento anteriore all'adozione della decisione contestata.
- 74 Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

Sugli altri motivi e sulle altre parti di motivi

- 75 Poiché il sesto motivo nonché la settima, l'ottava e la quindicesima parte del quarto motivo sono stati accolti e sono sufficienti a giustificare l'annullamento della sentenza impugnata, non occorre esaminare gli altri motivi e le altre parti di motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione.

## **Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale e sulle spese**

<sup>76</sup> Poiché la sentenza impugnata è stata annullata, occorre rinviare la causa al Tribunale in applicazione dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e riservare le spese. Infatti, poiché le conclusioni di ricorso comprendono in particolare la richiesta di disporre una perizia medica in relazione alla domanda di risarcimento dell'asserito danno, la causa non risulta matura per la decisione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 novembre 2005, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione, è annullata.**
- 2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.**
- 3) Le spese sono riservate.**

Firme